

STATUTO

ARSENALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - APS

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

È costituita l'associazione denominata “**ARSENALE Associazione Sportiva Dilettantistica - APS**” (di seguito, l’“Associazione”). Essa è un ente di tipo associativo senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato acquisita tramite l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore - APS ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di Ente Sportivo Dilettantistico ai sensi del D.Lgs. 36/2021, ed è affiliata a Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici) riconosciuti dal CONI e dal CIP. L'Associazione è iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021, mantenendo così il riconoscimento sportivo ai fini CONI/CIP.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Viterbo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali od uffici operativi in altre località, qualora necessari per lo svolgimento delle attività statutarie, senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 2 - Scopo e attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale e stabile di attività di interesse generale consistenti nell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività agonistica, didattica, formativa e di preparazione atletica, rientranti nell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP con particolare riferimento agli sport del Tennis nelle discipline sportive: Paddle o Padel, Tennis, Beach Tennis; della Ginnastica nelle discipline sportive: Attività sportiva di Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, Trampolino Elastico, Parkour; dell'Atletica Leggera nelle discipline sportive: Atletica Leggera, Corsa Campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordik e Fitwalking, Trail, Ultramaratona; della Pesistica nelle discipline sportive: Distensione su panca, Pesistica Olimpica, Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico).

L'Associazione promuove la diffusione della pratica sportiva dilettantistica tra i propri soci e tra i cittadini, con attenzione ai valori educativi dello sport e alla inclusione di tutti i partecipanti, ivi comprese le persone con disabilità, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e pari opportunità.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo: organizzare e gestire squadre sportive dilettantistiche nelle discipline riconosciute; promuovere campionati, gare, manifestazioni sportive e ricreative; istituire corsi di avviamento e perfezionamento allo sport; gestire impianti, palestre e attrezzature sportive

proprie o di terzi convenzionati; curare la formazione tecnica degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti sportivi; svolgere attività didattica per la divulgazione e la pratica dello sport dilettantistico; promuovere eventi ricreativi, culturali e di aggregazione sociale connessi alla pratica sportiva (come convegni, seminari, eventi solidali legati allo sport). L'Associazione potrà inoltre collaborare con istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, altre associazioni ed enti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità statutarie.

L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, razziale, di sesso o di altro genere. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle secondarie e strumentali consentite dalla legge e dal presente statuto e comunque nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 3 - Attività secondarie e raccolta fondi

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2, purché secondarie e strettamente strumentali rispetto alle finalità istituzionali. La determinazione concreta di tali attività diverse (ad esempio attività di natura commerciale o produttiva marginale) e i relativi limiti sarà effettuata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e delle soglie definiti dalla normativa pro tempore vigente e dai decreti attuativi competenti. Tali attività non potranno in alcun caso prevalere rispetto a quelle di interesse generale e gli eventuali proventi saranno integralmente reinvestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Tali attività di raccolta fondi potranno consistere nell'organizzazione di eventi, sollecitazioni al pubblico o altre iniziative di reperimento risorse, e saranno condotte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

Art. 4 - Affiliazione e norme sportive applicabili

Ai fini del riconoscimento sportivo, l'Associazione si affilia alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate competenti per le discipline praticate, oppure ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, secondo le normative vigenti. L'Associazione si impegna a conformarsi alle disposizioni statutarie e regolamentari emanate dal CONI, dal CIP e dagli organismi sportivi ai quali è affiliata, tra cui in particolare le norme di giustizia sportiva e i regolamenti tecnici e antidoping.

I tesserati e soci che svolgono attività sportiva nell'ambito dell'Associazione sono tenuti all'osservanza delle norme e direttive sportive applicabili. Eventuali provvedimenti disciplinari adottati dagli organismi sportivi affilianti nei confronti dell'Associazione o dei suoi tesserati dovranno essere recepiti ed eseguiti dall'Associazione secondo le procedure previste dai relativi regolamenti.

Art. 5 - Associati

Il numero degli associati (detti anche "soci") è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e i valori

sportivi dell'ente e si impegnino a osservarne lo statuto e i regolamenti.

Possono inoltre aderire, in qualità di associati, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; in ogni caso, la percentuale di soci persone giuridiche sarà contenuta nei limiti eventualmente previsti per le APS dalla normativa vigente. Non è ammessa la figura del socio temporaneo: la partecipazione alla vita associativa ha carattere libero, volontario e permanente, fermo restando il diritto di recesso nelle forme di legge e di statuto.

L'ammissione a socio avviene su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Consiglio Direttivo, recante l'indicazione delle complete generalità, l'eventuale qualifica di tesserato sportivo, e la dichiarazione di accettazione integrale dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Per le persone minori di età la domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e delibera in merito all'accoglimento entro un termine ragionevole (di norma nella sua prima riunione utile). L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato; l'aspirante socio respinto può, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego, presentare ricorso motivato all'Assemblea, la quale esaminerà il ricorso nella sua prima convocazione ordinaria. In caso di accoglimento della domanda, l'iscrizione a socio decorre dalla data della deliberazione consiliare positiva. Il nuovo socio dovrà versare la quota associativa annuale stabilita e sarà immediatamente inserito nel Registro dei soci dell'Associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono di eguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, in attuazione dei principi di democraticità interna. In particolare, a tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale spetta il diritto di voto in Assemblea per l'approvazione del bilancio e degli eventuali regolamenti, per le deliberazioni di carattere straordinario (modifiche statutarie, scioglimento, etc.) e per l'elezione degli organi sociali. Ciascun socio ha diritto a un voto singolo, senza alcuna ponderazione, e può candidarsi alle cariche elettive dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto. I soci hanno inoltre diritto di essere informati sulle attività dell'ente, di prenderne parte attivamente, di consultare, previa richiesta motivata, i libri sociali dell'Associazione (Libro soci, verbali assemblee e Consiglio, registri contabili) secondo le procedure eventualmente fissate dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento, al fine di garantire la tutela dei dati personali e il buon funzionamento dell'ente.

I soci minorenni possono essere ammessi come associati all'Associazione, esercitano il diritto di voto tramite coloro che ne sono legali rappresentanti (genitori, tutori). Essi possono partecipare alle attività sportive e ricreative promosse dall'ente, sotto la guida e responsabilità dei propri genitori o tutori legali, i quali ne curano l'adesione e i rapporti con l'Associazione.

Tra i doveri fondamentali degli associati vi sono: l'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; il mantenimento di comportamenti conformi agli ideali sportivi e ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni ambito attinente alla vita associativa; il pagamento puntuale della quota associativa

annuale stabilita dall'Assemblea, nonché di eventuali contributi straordinari deliberati per particolari necessità di funzionamento dell'ente; l'impegno a partecipare, per quanto possibile, alle attività istituzionali, sportive e organizzative promosse dall'Associazione, prestando la propria collaborazione volontaria. I soci sono tenuti a non arrecare in qualsiasi modo danni materiali o morali all'Associazione, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari a loro carico secondo quanto previsto dall'articolo seguente.

La qualità di socio è personale e intrasmissibile (fatto salvo il trasferimento mortis causa ai sensi di legge per eventuali diritti patrimoniali limitati al rimborso della quota versata per l'anno in corso). Le quote associative o contributi versati all'Associazione non sono rivalutabili né rimborsabili, nemmeno in caso di recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 7 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione. Ogni socio può recedere liberamente dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote versate né all'avanzo patrimoniale, né esonera il socio dal pagamento di eventuali obbligazioni già assunte verso l'Associazione. La dichiarazione di recesso ha efficacia allo scadere del termine per il pagamento della quota annuale se comunicata al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della chiusura di tale scadenza.

La decadenza automatica dalla qualità di socio avviene in caso di morte (per le persone fisiche) o di estinzione/dissoluzione (per enti associati), nonché in caso di perdita dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione. Inoltre, il socio moroso nel pagamento della quota annuale per un periodo superiore all'anno sociale verrà considerato decaduto: il Consiglio Direttivo ne prenderà atto con propria delibera, previa sollecitazione formale del pagamento rimasta infruttuosa.

L'esclusione di un socio dall'Associazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali ad esempio: il mancato rispetto doloso dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; la condotta gravemente lesiva dell'immagine o degli interessi dell'Associazione; il compimento di atti di particolare gravità in contrasto con le finalità associative o con i principi etici e sportivi (quali frodi sportive, violazioni accertate delle normative antidoping, ecc.); ogni altro comportamento che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare l'esclusione per gravi motivi, contesta per iscritto al socio interessato gli addebiti a suo carico, concedendogli facoltà di replica entro un termine congruo; eventuali giustificazioni presentate saranno valutate dal Consiglio. La delibera motivata di esclusione è comunicata in forma scritta all'interessato. Il socio escluso per morosità può chiedere di essere nuovamente ammesso versando le quote arretrate; il socio escluso per altri motivi può presentare ricorso scritto all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione. In tal caso, l'Assemblea nella sua prima riunione utile esamina la vicenda e delibera in via definitiva sulla conferma o sull'annullamento del provvedimento di esclusione (il socio ricorrente non partecipa al voto relativo al proprio caso). Fino alla data di deliberazione assembleare sul ricorso, il socio escluso rimane sospeso da diritti e doveri associativi.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote versate né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Volontariato e rapporti economici

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (e il Vice-Presidente);
- d) l'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori o Sindaci), ove nominato ai sensi di legge;
- e) il Revisore legale dei conti, se nominato in caso di obbligo di revisione legale.

Tutte le cariche sociali elettive sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio del proprio ufficio, entro i limiti eventualmente stabiliti dall'Assemblea o da apposito regolamento. Le cariche hanno la durata prevista dal presente statuto e sono rinnovabili.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Registro degli associati alla data di convocazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. La loro convocazione è disposta dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo (fisico e/o mediante piattaforma online) e la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata, tramite idonei mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: comunicazione per iscritto via e-mail o altro strumento telematico indicato dal socio, avviso esposto nella sede dell'Associazione, pubblicazione sul sito web sociale, ecc.). In caso di urgenza motivata, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di 5 giorni.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per gli adempimenti collegati. L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto: in tal caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai soci richiedenti.

Le Assemblee straordinarie sono convocate per deliberare sulle modifiche dello statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, nonché su ogni altra materia di particolare rilevanza che il Consiglio Direttivo ritenesse di sottoporre con tali modalità.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione - da tenersi in giorno diverso da quello di prima convocazione - l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti (o rappresentati) al momento del voto, esclusi gli astenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria - fatto salvo quanto diversamente stabilito all'art. 16 in tema di scioglimento - sono approvate con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati al momento del voto.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta sottoscritta; ciascun socio può ricevere al massimo quattro deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o per via telematica asincrona. È ammessa invece la partecipazione all'Assemblea in via telematica (videoconferenza): il Consiglio Direttivo deve in tal caso predisporre idonei mezzi informatici che consentano di accertare l'identità dei partecipanti collegati da remoto, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di intervento e di voto in tempo reale sugli argomenti

all'ordine del giorno, nel rispetto della vigente normativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina fra i presenti un Presidente dell'Assemblea pro-tempore. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario verbalizzante (di norma il Segretario dell'Associazione, se presente; altrimenti un socio scelto dall'Assemblea), al quale può aggiungersi, se necessario, uno o più scrutatori per le operazioni di voto. Di ogni riunione assembleare viene redatto verbale, a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, da trascrivere nell'apposito Libro dei verbali delle Assemblee e conservare agli atti dell'Associazione.

Spettano all'Assemblea ordinaria dei soci i seguenti poteri:

- discutere e approvare il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico-finanziario) e l'eventuale bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti; deliberare la revoca anticipata degli stessi per giusta causa;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale dovuta dai soci e di eventuali contributi straordinari;
- approvare (o ratificare) eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per disciplinare aspetti organizzativi, amministrativi o tecnici in attuazione dello statuto;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, tranne quelli espressamente demandati all'Assemblea straordinaria.

Compete all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
- deliberare sulle proposte di trasformazione, fusione o scissione;
- deliberare sullo scioglimento volontario dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, nominando i liquidatori;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo ritenesse di sottoporre alla sua approvazione.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso ha il compito di gestire e dirigere l'attività associativa in conformità alle finalità statutarie e agli indirizzi approvati dall'Assemblea, a cui è responsabile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea tra i soci. I membri del Consiglio restano in carica per 3 anni salvo diversa durata stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata di un consigliere (per dimissioni, decadenza, ecc.), il Consiglio può procedere per cooptazione alla sua sostituzione chiamando il primo dei non eletti dall'ultima Assemblea; il consigliere cooptato rimane in carica fino alla successiva Assemblea, la quale potrà ratificarne la nomina ovvero eleggere un diverso componente in sostituzione, che rimarrà in carica per il restante periodo del mandato consiliare. Qualora per vacanze sopravvenute il numero dei consiglieri scenda al di sotto della metà, l'intero Consiglio

Direttivo si intende decaduto e occorre convocare al più presto un'Assemblea straordinaria per la elezione di un nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo le elezioni, elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione. Elegge inoltre al suo interno un Vice-Presidente e designa le altre cariche sociali necessarie per il funzionamento interno: in particolare nomina un Segretario e, se del caso, un Tesoriere. Al fine di una migliore gestione di specifiche attività, il Consiglio può attribuire deleghe o incarichi particolari a singoli consiglieri (ad es. responsabile di sezione sportiva, responsabile della comunicazione, etc.) o costituire gruppi di lavoro ad hoc, determinandone poteri e limiti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni 3 mesi e ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne faccia richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente ordine del giorno, da comunicarsi almeno tre giorni prima tramite mezzi idonei (email, messaggistica, ecc.). Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. È ammessa la partecipazione dei consiglieri alle riunioni anche per via telematica (videoconferenza o audioconferenza), alle medesime condizioni di verifica dell'identità e partecipazione previste per le assemblee sociali.

Ogni consigliere ha diritto a un voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione. Delle riunioni consiliari viene redatto verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i soli atti riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Consiglio:

- predispone annualmente il progetto di bilancio consuntivo (e, se previsto, di bilancio preventivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo di una relazione sulle attività svolte;
- elabora, se necessario, proposte di modifica allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e l'osservanza delle prescrizioni statutarie e regolamentari;
- amministra il patrimonio dell'Associazione e ne dispone nell'ambito delle finalità istituzionali, compiendo tutti gli atti di gestione necessari (pagamenti, incassi, contratti, etc.);
- delibera sull'ammissione di nuovi soci e su provvedimenti disciplinari a carico dei soci (diffide, sospensioni, esclusioni), con le procedure previste dallo statuto;
- decide l'affiliazione dell'Associazione a Federazioni Sportive, Enti di Promozione o altri organismi utili al perseguimento degli scopi sociali; designa i rappresentanti dell'Associazione presso tali enti e li istruisce sul mandato da esercitare;
- può redigere o proporre regolamenti interni per disciplinare particolari aspetti organizzativi (ad es. regolamento sportivo interno,

regolamento di amministrazione, codice etico), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

- gestisce l'organizzazione interna dell'Associazione, ivi compresa l'eventuale assunzione di personale dipendente o la stipula di contratti di collaborazione e convenzioni (nel rispetto della normativa sul lavoro sportivo e sul non profit);
- delibera circa la partecipazione dell'Associazione a bandi, progetti e iniziative promosse da enti pubblici o privati; autorizza il Presidente a presentare domande di contributo o finanziamento e a stipulare gli atti conseguenti;
- assume ogni altra competenza espressamente affidatagli dallo statuto o non diversamente riservata all'Assemblea.

Art. 12 - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha il potere di firma sociale e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari al perseguimento degli scopi associativi, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e convoca e presiede l'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di urgenza e necessità, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo compiendo atti indifferibili, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

Il Presidente è eletto secondo le modalità di cui all'art. 10 e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, salvo revoca o dimissioni. Può essere rieletto consecutivamente senza limitazioni di mandati, salvo diverse disposizioni di legge o regolamento sportivo applicabili.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario dell'Associazione, se nominato, cura la tenuta dei libri sociali, redige i verbali delle riunioni e assiste il Presidente e il Consiglio nelle attività amministrative. Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione della cassa e della contabilità sociale, predispone gli schemi di bilancio e sovrintende alla conservazione della documentazione contabile dell'ente, relazionandone al Consiglio. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono eventualmente essere cumulate in capo a un unico soggetto.

Art. 13 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) - ad esempio il superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri fissati in tale norma - l'Assemblea dei soci deve nominare un Organo di Controllo. L'Organo di Controllo può essere costituito in forma collegiale (composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti) oppure in forma monocratica (un solo membro); in ogni caso, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza prescritti dalla legge. In particolare, almeno uno dei componenti (o il componente unico) deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, se nominato, ha i seguenti compiti e poteri:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione, con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- può esaminare in qualsiasi momento i libri sociali e i documenti contabili dell'ente, effettuando verifiche di cassa;
- riferisce annualmente all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, sull'attività di vigilanza svolta, presentando una relazione scritta.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti dell'Associazione. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio, nel caso di organo collegiale privo di componenti revisori legali in numero sufficiente), e comunque quando richiesto dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 (superamento per due esercizi consecutivi di specifici parametri più elevati), l'Assemblea deve provvedere a nominare un Revisore legale dei conti esterno (persona fisica o società di revisione iscritta all'albo) cui affidare la revisione legale del bilancio dell'Associazione. Il Revisore legale, ove nominato separatamente, assiste alle riunioni dell'Organo di Controllo e dell'Assemblea e riferisce a queste ultime gli esiti della propria attività di verifica contabile.

Art. 14 - Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione non può essere inferiore ad euro 15.000 (quindicimila) - importo conforme al fondo minimo richiesto per l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio potrà essere incrementato con le eccedenze attive di gestione accantonate a riserva, nonché mediante beni acquistati dall'Associazione, lasciti, donazioni ed ogni altra acquisizione a titolo oneroso o gratuito consentita dalla legge.

Le entrate e risorse economiche dell'Associazione per il conseguimento delle finalità statutarie sono costituite, a titolo esemplificativo, da:

- quote associative annuali versate dai soci nella misura fissata dall'Assemblea;
- contributi straordinari o specifici versati dai soci o da terzi per sostenere particolari progetti o attività;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari, eventualmente con beneficio d'inventario;
- contributi pubblici attribuiti da Stato, Regioni, enti locali o altri enti e organismi pubblici, anche sotto forma di convenzioni, concessioni o accreditamenti per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi privati da parte di enti, imprese, fondazioni o altre persone giuridiche (non soci) che intendano sostenere le attività dell'Associazione;
- proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in via secondaria e ausiliaria nei limiti di legge (come indicato all'art. 3);
- proventi da sponsorizzazioni o pubblicità raccolte in occasione di eventi e manifestazioni;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi (art. 7 CTS), ivi incluse quelle derivanti da occasionali iniziative di vendita di beni o fornitura di servizi di modico valore, o da lotterie, sottoscrizioni a premi e similari,

organizzate al fine di reperire fondi per finanziare le attività istituzionali;

- proventi derivanti da convenzioni o contratti con enti pubblici o privati per lo svolgimento di progetti in coerenza con le finalità istituzionali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e consentita dalle normative vigenti per gli Enti di Terzo Settore e per gli enti sportivi dilettantistici (es. rendite di beni patrimoniali, rimborsi da federazioni, ecc.).

Tutte le risorse economiche dell'Associazione saranno destinate allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione come disposto dal successivo articolo e dalle vigenti disposizioni normative in materia. L'Associazione dovrà tenere idonea contabilità delle entrate e delle spese, conservando la documentazione relativa in conformità di legge.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore e dall'art. 8 del D.Lgs. 36/2021, è fatto divieto assoluto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti degli organi sociali o qualsiasi altro soggetto. Qualsiasi provento o risorsa generata dall'attività dell'ente deve essere reinvestito e utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Eventuali operazioni economiche effettuate a favore di soci, lavoratori o terzi (come stipendi, compensi, corrispettivi per servizi, ecc.) non costituiscono distribuzione indiretta di utili purché rientrino nell'oggetto sociale, siano svolte in conformità di legge e avvengano a normali valori di mercato. In ogni caso, l'Associazione osserverà le disposizioni normative vigenti in materia di divieto di distribuzione di utili per gli enti non profit.

Art. 16 - Esercizio sociale, bilancio e libri sociali

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo (o entro i termini di legge) del nuovo anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi - costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (o conto economico) e dalla relazione di missione illustrativa delle poste di bilancio, dell'andamento economico-finanziario e gestionale e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno (salvo proroghe o termini diversi previsti per legge); copia di esso, con la relativa relazione ed eventuale relazione dell'Organo di Controllo, viene messa a disposizione dei soci nei 10 giorni precedenti l'Assemblea di approvazione. Dopo l'approvazione assembleare, il bilancio sarà depositato presso il RUNTS nei modi e termini di legge.

Se richiesto dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo provvede altresì a redigere e depositare il bilancio sociale o relazione di impatto, in ossequio alle disposizioni di legge in materia di trasparenza (ad esempio se il livello di entrate annuali supera i limiti stabiliti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017). L'Associazione, ove soggetta a tale obbligo, adempirà anche agli obblighi di

pubblicità e trasparenza verso il pubblico previsti dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 (pubblicazione sul proprio sito web di eventuali remunerazioni corrisposte ai propri organi sociali, emolumenti a dirigenti, importi di contributi pubblici ricevuti superiori a soglie di legge, etc.).

L'Associazione tiene aggiornati i libri sociali obbligatori, ed in particolare: il Libro degli associati (registro dei soci), il Libro dei verbali delle Assemblee, il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il Libro dei verbali dell'Organo di Controllo (se nominato), nonché il registro dei volontari. La tenuta di tali libri, nonché delle scritture contabili (registro di cassa, prima nota, ecc.), è affidata al Segretario o Tesoriere sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, ed eventualmente al controllo dell'Organo di Controllo, se istituito.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione (calcolati sull'intera base sociale). In tale Assemblea, che dovrà nominare uno o più liquidatori, sia il quorum costitutivo che quello deliberativo non possono essere inferiori a tre quarti degli aventi diritto

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'intero patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto obbligatoriamente ai fini di utilità sociale. In particolare, il patrimonio dovrà essere destinato ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea preferibilmente tra quelli che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini sportivi o di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. La devoluzione avverrà previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS (ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di indicazione da parte dell'Assemblea, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale o, qualora essa non sia operante, al Fondo patrimoniale nazionale per il Terzo Settore, secondo le normative applicabili.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione di beni, utili e riserve ai soci al momento dello scioglimento: i soci non avranno nulla a pretendere, se non l'eventuale rimborso di contributi versati in conto capitale eventualmente ancora esistenti (nei limiti di legge).

Art. 18 - Modelli organizzativi e di controllo (SAFEGUARDING)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs 39/2021 nonché per le disposizioni emanate dalla giunta nazionale del CONI in materia, l'Associazione adotta modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e di codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, in conformità alle Linee Guida Federali.

La società adotta adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Art. 19 - Disposizioni finali e generali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di enti associativi,

ed in particolare alle norme del Codice Civile (artt. 36-42 C.C.), al D.Lgs.

28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche (disciplina degli enti sportivi dilettantistici) e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché alle relative norme attuative. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni degli statuti e regolamenti degli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, riguardanti aspetti organizzativi o tecnici particolari, dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea potrà anche direttamente adottare un regolamento generale di esecuzione dello statuto. In caso di contrasto, le norme del regolamento interno sono subordinate a quelle statutarie.

Le controversie relative a materie disciplinate dall'ordinamento sportivo (quali ad esempio provvedimenti disciplinari sportivi, risultati di gare, tesseramenti, trasferimenti di atleti) sono demandate alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva istituiti presso le Federazioni o Enti di Promozione Sportiva di affiliazione, e sono sottratte alla giurisdizione ordinaria, nei limiti stabiliti dall'ordinamento sportivo e dall'ordinamento statale.

FIRMATO: ANGELO MASSONE - FABIANA TOGANDI NOTAIO

[illegible]